



CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE DI UNA UNITA' DI PERSONALE TRA LA PROVINCIA DI VERCELLI E L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

L'anno 2025, il giorno 16 del mese di GENNAIO , presso la sede del Palazzo della Provincia di Vercelli con la presente convenzione avente per le parti forza di legge,

TRA

- la **Provincia di Vercelli**, codice fiscale 80005210028, rappresentata dal Presidente pro tempore Gilardino Davide il quale agisce nell'esclusivo interesse della Provincia c.f. che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Presidente e Rappresentante Legale dell'Ente , in esecuzione della deliberazione consiliare nr. 40 del 17.12.2024;
- l'**Unione Montana dei Comuni della Valsesia**, codice fiscale 82003830021 rappresentato dal Presidente pro- tempore Pietrasanta Francesco il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Ente, in esecuzione della deliberazione consiliare n.30 del 17.12.2024;

PREMESSO CHE:



-il Presidente dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, con nota n. 12525 in data 11/11/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente n 31360 del 11.11.2024 ha richiesto l'autorizzazione alla utilizzazione dell'attività lavorativa del Dr. Vantaggiato Piero Gaetano per la durata di anni due, nell'ottica della continuità amministrativa necessaria a garantire il funzionamento della direzione amministrativa a seguito del collocamento in pensione del Dirigente a far data dal 06.01.2025.

- il Dr Vantaggiato Piero Gaetano, si è dichiarato disponibile allo svolgimento delle attività richieste, in concomitanza e sinergia con l'attività da svolgersi presso la Provincia di Vercelli;

- l'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs n. 165/2001 il quale stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”*;

- l'art. 1, comma 124, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) il quale testualmente recita: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri*



aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;

RICHIAMATO l'art. 36 del CCNL Dirigenti Enti Locali 2019-2021 del 16.07.2024 il quale dispone :

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso degli interessati, dirigenti assegnati da altri enti a cui si applica la presente sezione per periodi predeterminati, previa convenzione tra i due enti e con impegno di lavoro in favore di entrambi. 2. La convenzione di cui al comma 1 può stabilire che il rapporto di lavoro del personale interessato continui ad essere amministrato dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione, con le modalità che dovranno essere stabilite nella medesima convenzione. 3. L'ente titolare del rapporto di lavoro continua a corrispondere l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti; corrisponde inoltre, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa presso tale ente, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, correlandole, rispettivamente, alla posizione su cui è conferito l'incarico ed alla valutazione positiva di performance conseguita. 4. L'ente utilizzatore corrisponde, in aggiunta a quanto previsto al comma 3, anche in deroga al valore massimo di cui all'art. 37 comma 6, un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso tale ente. In base alla valutazione di performance conseguita, corrisponde inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico



della suddetta posizione. 5. La convenzione di cui al comma 1 definisce la ripartizione tra i due enti degli oneri finanziari. Resta fermo che tutte le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato devono essere poste interamente a carico dei fondi di cui all'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 (Disciplina Fondo retribuzione di posizione e di risultato) dei due enti.

ATTESO che l'utilizzo temporaneo e parziale di un lavoratore, da parte di un altro ente locale, nella forma del cd. "Scavalco condiviso", ex art. 36 C.C.N.L. citato, non perfeziona un' ipotesi di comando temporaneo, né una assunzione a tempo indeterminato, configurandosi invece come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'Amministrazione di appartenenza;

PRESO ATTO, sulla natura dello "Scavalco condiviso", della posizione consolidata della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (N. 10/SEZAUT/2020/QMIG) la quale ribadisce che con il ricorso all'istituto in parola non si pone in essere alcuna nuova assunzione, in ragione della natura temporanea del rapporto lavorativo instaurato.

DATO ATTO che in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004, possono essere assicurate le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza"

RITENUTO di autorizzare l'utilizzazione temporanea del Dr Vantaggiato Piero Gaetano con l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia nella forma dello "scavalco condiviso", con decorrenza dal giorno 06 gennaio 2025 fino al 31.12.2026, , mediante



stipula di apposita convenzione che definisca, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

Premesso tutto quanto sopra le parti, come sopra rappresentate, rispettivamente per le proprie necessità convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto e Finalità della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale dipendente della Provincia di Vercelli da parte dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 (cd. scavalco condiviso) pari a otto ore nonché al di fuori dell'orario d'obbligo ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/04 (c.d. scavalco d'eccedenza) ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza.

Art. 2

Durata dell'incarico

Il dirigente svolgerà il suo incarico presso l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia dal 6.1.2025 al 31.12.2026, salva la possibilità di rinnovo per espressa volontà delle parti.



Ciascuno dei due Enti in qualsiasi momento potrà recedere dal rapporto convenzionale e il recesso avrà decorrenza dal 60° giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso. E' ammessa rinuncia da parte del Dirigente interessato, salvo preavviso di almeno 30 giorni prima della cessazione.

Art. 3

Articolazione del servizio

Il Dr. Vantaggiato svolgerà la sua attività lavorativa presso l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia per otto ore settimanali con orario da concordare tra le parti.

Per la disciplina dell'orario di lavoro si rinvia alle norme contenute nel CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

La prestazione lavorativa presso l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia è equiparata, ai fini giuridici, al servizio prestato presso la Provincia di Vercelli.

La Provincia di Vercelli e l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia prendono atto che dalla presente convenzione non scaturisce un nuovo rapporto di lavoro .

Art. 4

Ferie, permessi e modalità operative

L'Unione Montana dei Comuni della Valsesia assicurerà al dirigente incaricato la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti spettanti, previsti dalle vigenti norme contrattuali di riferimento, in misura proporzionale all'utilizzazione parziale presso la stessa Unione.

Art. 5

Trattamento economico



La Provincia di Vercelli sostiene direttamente gli oneri e le spese del trattamento economico fisso e accessorio per la propria parte dovuto al dr. Vantaggiato Piero Gaetano, previsto dall'articolo 36 del CCNL 16 luglio 2024.

La Provincia corrisponderà l'indennità di posizione, calcolata sulla base della metodologia di graduazione utilizzata, *“correlandola ... alla posizione su cui è conferito l'incarico”*.

L'Unione Montana dei Comuni della Valsesia sulla base della graduazione in vigore corrisponde ai sensi dell'art 36 del CCNL 21.07.2024, *in aggiunta.. un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso tale ente”*.

In base alla valutazione di performance conseguita, corrisponde inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta posizione.

L'Unione Montana dei Comuni della Valsesia assume l'onere di versare alla provincia di Vercelli, su richiesta di quest'ultima, il pagamento delle competenze spettanti, comprensiva di tutti gli oneri e contributi a carico del datore di lavoro per l'utilizzazione del dirigente di cui trattasi.

Le spese relative a missioni, trasferte e rimborsi, saranno sostenute dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia ove dovute.

Le prestazioni svolte in eccedenza saranno liquidate mensilmente al Dirigente interessato da quest'ultima secondo la tariffa oraria in godimento.

L'unione Montana ha l'obbligo di comunicare l'erogazione dei compensi dovuti al dr Vantaggiato Piero Gaetano, ai sensi dell' art. 53 comma 11 del D.L.gs. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012.

Art. 6

Ripartizione della spesa, rendiconti, rimborsi.



Tutte le spese concernenti il trattamento economico fondamentale saranno anticipati dalla Provincia e ripartiti proporzionalmente alle quote di riparto delle spese:

Provincia di Vercelli 77,775 %

Unione Montana dei Comuni della Valsesia 22,225%

A tal fine, previa allocazione di appositi capitoli nel bilancio, la Provincia di Vercelli riscuote la quota a carico l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia e presenta il rendiconto di fine esercizio. L'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, procederà a versare le somme dovute in acconto entro 31 marzo e 31 luglio di ciascun anno. Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dalla trasmissione del Rendiconto annuale.

Decorsi infruttuosamente i termini di trenta giorni dalle scadenze prefissate, la Provincia di Vercelli provvederà a notificare l'inadempienza stabilendo un ulteriore termine decorso il quale verranno applicati gli interessi nella misura del tasso legale.

Sono escluse dal riparto le somme dovute per le spese effettuate nell'esclusivo interesse di ogni singolo Ente compresi i buoni pasto ed il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art.10, comma 3, del D.P.R. n. 465/97.

Art. 7

Forme di consultazione

I contraenti, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul servizio convenzionato, provvederanno a consultazioni tra gli Enti.



Tutte le decisioni inerente la presente convenzione, investono il Presidente dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia ed il Presidente della Provincia o loro delegato, devono essere decise concordemente e in forma congiunta.

Ciascuna delle Parti può richiedere una consultazione su qualsiasi argomento inerente la presente convenzione.

Art. 8

Modifiche alla convenzione

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Enti.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli precedenti articoli.

Art. 9

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi enti.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al DPR 26/4/1986, n. 131.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato b) al DPR 26/10/1972, n. 642, così come modificato dal DPR 30/12/1982, n. 955.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Provincia di Vercelli _____

Il Presidente dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia _____